Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VIVIANA BUONINCONTI

Seduta del 17/11/2020

FATTO

Il ricorrente afferma:

- di aver stipulato, in data 29 gennaio 2008, un contratto di mutuo ipotecario per l'importo complessivo di Euro 75.000,00 con tasso di interesse indicizzato al franco svizzero con l'intermediario resistente;
- che, dal conteggio estintivo richiesto al fine di estinguere anticipatamente il finanziamento, risultava l'applicazione di un meccanismo di rivalutazione che prevedeva la duplice conversione del capitale restituito in luogo del capitale residuo;
- che la clausola di estinzione anticipata che prevede tale meccanismo è nulla e in contrasto con l'art. 1375 c.c. e dell'art. 33 comma 1 cod. cons.;
- che, pertanto, deve essere stornato dall'intermediario l'importo di Euro 10.304,81, risultante dal conteggio estintivo (per errore poi indicato in Euro 50.920,63 nella domanda), illegittimamente addebitato a titolo di rivalutazione del capitale estinto, oltre al rimborso di Euro 200,00 a titolo di spese di perizia e assistenza legale.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, ha sostenuto:

- che la somma riportata nel conteggio estintivo, contestata dalla controparte, corrisponde alla differenza fra il valore del capitale da restituire secondo il piano

di ammortamento originariamente convenuto e il valore in Euro dello stesso capitale al momento della estinzione;
- che l'unica variabile presente al momento dell'estinzione attiene al tasso di cambio Franco Svizzero/Euro e non al tasso di interesse, trattandosi di un'operazione relativa al solo capitale;
- che il ricorrente ha appreso la natura del mutuo indicizzato a valuta estera non solo dalle informazioni fornite in fase precontrattuale, ma anche dalle comunicazioni riepilogative inviate, contenenti anche le indicazioni in merito ai meccanismi di rivalutazione in caso di estinzione anticipata;
- che la clausola non può dirsi né opaca, né vessatoria;
- che non sono dovute spese legali, in quanto non è necessaria l'assistenza difensiva nel procedimento davanti all'arbitro

Parte resistente ha dunque concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato.
Per quanto riguarda la richiesta declaratoria di nullità dell'art. 7 del contratto di finanziamento in esame, si rileva la relativa clausola è già stata più volte oggetto di esame da parte dei Collegi ABF (ad es. decisioni n. 8471 del 14 luglio 2017; n. 8866 del 24 luglio 2017; n. 17697/2017 del 21.12.2017; n. 9338 del 27 luglio 2017; n. 9430 del 28 luglio 2017; n. 9430 del 28 luglio 2017; n. 7546 del 28 giugno 2017; n. 7546 del 28 giugno 2017; n. 7754 del 30 giugno 2017; n. 7690 del 29 giugno 2017; n. 16434/2017 del 07.12.2017; n. 8065 del 06 luglio 2017) che ne hanno accertato la nullità.
Quanto alla richiesta di storno, si rileva che la parte ricorrente non ha estinto anticipatamente il finanziamento. Il conteggio estintivo prodotto è infatti un conteggio informativo per un'eventuale estinzione anticipata: l'effetto derivante dalla nullità della clausola non può pertanto che essere il ricalcolo da parte dell'intermediario della somma dovuta dal ricorrente, tenuto conto della nullità del meccanismo di duplice conversione.
Sul punto, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento (n. 5874/2015) secondo cui il capitale residuo da restituire è pari alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall'art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità.
Le spese di assistenza legale non sono dovute stante la serialità del ricorso.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso il Collegio dichiara la nullità della clausola di cui all'art. 7 del contratto tra le parti.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA